

COMUNE DI VOBBIA

Provincia di Genova

STATUTO

- adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.09.1991;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.1993;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'11.04.1997;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.2001;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.06.2019.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità locale è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune e gli altri Enti locali si ispira a criteri di collaborazione e cooperazione.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti Pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, che possano essere pienamente fruiti dai disabili e di tutela attiva delle persone anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la valorizzazione e la promozione della cultura in tutte le sue espressioni da realizzare anche attraverso l'istituzione di servizi;
 - f) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini nonché la valorizzazione della famiglia;

- g) il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi determinando condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
- h) la promozione delle attività nel settore del turismo e dello spettacolo;
- i) la promozione e la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme da realizzare anche attraverso la creazione dei servizi per lo sport.

Art. 3 Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative.
4. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo stato o dalla regione le risorse necessarie.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune è articolata nelle Frazioni di:
 - Vobbia,
 - Vallenzona,
 - Arezzo,
 - Noceto,
 - Salata,
 - Alpe.
2. Il territorio del Comune si stende per 33,21 km/q e confina con i territori dei Comuni di:
 - Isola del Cantone,
 - Mongiardino Ligure (AL),
 - Carrega Ligure (AL),
 - Valbrevenna,
 - Crocefieschi,
 - Busalla.
3. Il palazzo civico sede comunale è ubicato a Vobbia Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.

Art. 5 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune si identifica negli atti e nel sigillo con il nome di Vobbia e col proprio stemma civico.
2. Il Comune è dotato di proprio stemma e di gonfalone identificativi della storia e del territorio comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali saranno vietati.
4. Il Sindaco decide a quali cerimonie partecipare eventualmente accompagnato da un rappresentante della civica Amministrazione, con il gonfalone comunale.

Art. 6 Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione della Giunta e degli organi collegiali, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere favorita la presenza di entrambi i sessi.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune:
 - il Consiglio,
 - la Giunta,
 - il Sindaco.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le fondamentali scelte politico – amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune.
2. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 **Competenze e attribuzioni**

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio svolge le sue attività conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nella legge, nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere, le prescrizioni eventualmente da osservare.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare. Spetta al Consiglio la nomina, la designazione e la revoca dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

Art. 10 **La seduta di insediamento**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/5/1960, n. 570.

Art. 11 **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco.
3. Le sessioni del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
4. I termini di convocazione, comunque, non inferiori a 5 gg. nella norma salvo i casi d'urgenza, e le modalità di svolgimento delle sedute, sono previsti nell'apposito regolamento.
5. Le sessioni del Consiglio comunale sono valide se è presente in “prima convocazione” la maggioranza dei consiglieri in carica e “in seconda convocazione” un terzo dei consiglieri stessi.
6. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate a maggioranza dei presenti salvo che la legge o il presente statuto non prescrivano maggioranze speciali per particolari atti.
7. L'espressione di voto è normalmente palese salvo, in caso di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata la facoltà di apprezzamento di qualità soggettive o effettuata la valutazione di azione da questi svolte.

Art. 13 Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si può avvalere di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Si possono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi, per il bilancio, i tributi e lo sviluppo economico, per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori

pubblici, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per il servizio di polizia amministrativa.

3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale e di proporre modifiche od integrazioni al presente Statuto ed ai regolamenti comunali.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni nelle quali sono nominati.
4. I Consiglieri che, senza motivata giustificazione, non intervengano a più di tre riunioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con provvedimento formale del Consiglio comunale.
5. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza motivata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
7. Essi sono tenuti al segreto sul contenuto di documenti amministrativi o sulle informazioni di carattere riservato per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.
8. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
9. Al Sindaco, agli Assessori e Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dei relativi Comuni.
10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15
Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti di competenza del Consiglio comunale o che interessano comunque vita culturale, economica, sociale e civile del Comune.
Le modalità e i termini di presentazione e risposta sono previsti nell'apposito regolamento.

Art. 16
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi rappresentati dal Capogruppo e devono darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
Nelle more della costituzione o in caso di assenza non accompagnata dalla designazione di un sostituto, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Con apposito regolamento sono previste le attribuzioni e le modalità di funzionamento della conferenza dei Capigruppo.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 18
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da 2 o 4 assessori di cui uno è investito della carica di vice-sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati fino a due assessori esterni al consiglio, nel caso di Giunta composta da n. 4 assessori, da un assessore esterno nel caso di Giunta composta da n. 2 assessori i quali devono comunque possedere i requisiti d'eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Gli Assessori non consiglieri di cui al precedente comma hanno il diritto di intervento in Consiglio comunale anche su materie non delegate ma non hanno diritto di voto su nessuno degli argomenti posti in discussione.
5. Le dimissioni di un Assessore debbono essere presentate al Sindaco che provvede alla sua sostituzione entro dieci giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
6. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta, in ogni caso, continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 19 Nomina della Giunta

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Della composizione dell'esecutivo dovrà essere fatta comunicazione agli organi previsti dalla Legge.

Art. 20 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 21 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o in sua vece dal Vice Sindaco, che ne assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica: le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Giunta risponde dal punto di vista politico collegialmente degli atti dei suoi componenti.
4. Ciascun Assessore può chiedere che un atto di competenza di altro componente sia sospeso e rimesso alla deliberazione collegiale.
5. Delle sedute di Giunta viene redatto, a cura del Segretario comunale, un processo verbale, consultabile dai consiglieri comunali. Ogni Assessore ha diritto di far annotare sul verbale le proprie dichiarazioni.
6. La Giunta riferisce, almeno una volta all'anno, al Consiglio comunale sull'andamento della propria attività.

Art. 22 Attribuzioni

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune in attuazione degli indirizzi politico – amministrativi del Consiglio comunale, collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta assicura il coordinamento delle attività dell'Ente, e ispira la propria azione a principi di collegialità, trasparenza, efficienza e imparzialità.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che per legge non rientrano nella esclusiva competenza del Consiglio comunale e che la legge o lo Statuto non affidano al Sindaco, al direttore, al Segretario comunale, e ai responsabili dei servizi comunali.

CAPO III IL SINDACO

Art. 23 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 24

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, svolge, nei servizi di competenza statale, le funzioni di cui all'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 25

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.L.vo n. 267/2000;
 - adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - nomina il segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo;
 - conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
 - ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

Art. 26

Attribuzione di organizzazione

1. Il sindaco:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Qualora la richiesta sia formulata da 1/5 dei consiglieri, provvede alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini o verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni dello stesso nei confronti delle istituzioni.

Art. 28
Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19/3/1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Della funzione di Vice Sindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 29
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune e agli uffici.
5. Il segretario comunale, può essere sostituito da un vicesegretario, in caso di sua assenza, vacanza, o impedimento. La relativa disciplina dovrà essere prevista nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Art. 30
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta e al sindaco.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art. 31
Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti; in tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

3. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché per gravi e comprovati motivi.

Art. 32

Funzioni e compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, il Sindaco impartirà al Direttore.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, avvalendosi dei responsabili di servizio, che a lui rispondono in via funzionale.
3. Il Direttore predispone la proposta di PEG e di piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - predispone, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, e nel rispetto delle competenze disposte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base delle disposizioni del regolamento, in armonia con le previsioni normative e dei contratti collettivi di lavoro;
 - autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - gestisce i processi di mobilità interna del personale;
 - riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - promuove e resiste alle liti, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale;
 - dirime i conflitti di attribuzione tra i diversi servizi;
 - rappresenta l'Amministrazione nella delegazione trattante di parte pubblica;
 - presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
 - decide sui ricorsi gerarchici sugli atti di competenza dei responsabili dei servizi;
 - svolge tutte le funzioni attribuitegli formalmente dalla legge, dal presente Statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o dal Sindaco.

CAPO II UFFICI

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro per progetti finalizzati e per programmi;
 - analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, nonché flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le

responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento per gli uffici determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore ove nominato e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua altresì forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

Art. 38

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni e secondo le direttive impartite dal segretario o dal direttore, ove nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. I responsabili stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già elaborati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
 - pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;
 - promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
 - autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;
 - concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - rispondono, nei confronti del sindaco del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
5. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

Art. 39 Forme di Gestione

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della propria comunità. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando la associazione e la cooperazione con gli altri Enti territoriali, ed

operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Le funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione allo stesso, possono essere trasferite o delegate alla Comunità Montana.

Il Consiglio Comunale è competente all'adozione dei relativi atti, nei quali sarà precisamente identificata la funzione attribuita e/o delegata, saranno esplicitati i poteri degli Enti e dei loro organi e regolati i rapporti patrimoniali e finanziari che ne scaturiscono.

Art. 40

Gestione in economia

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione.
2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 41

La concessione a terzi

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici mediante concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. I contratti di concessione a terzi sono, di norma, preceduti da licitazione privata. Qualora esistano speciali e motivate circostanze relative alla natura dei servizi, è possibile ricorrere alla trattativa privata.
3. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'Ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.

Art. 42

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende
2. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto o dal regolamento.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. Costituisce incompatibilità nella nomina la rappresentanza già conferita presso altri enti, aziende ed istituzioni.

5. Le aziende speciali informano la propria attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
6. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
7. Fermo restando la disciplina di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
8. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vicinanza sul loro operato.

Art. 43 **L'istituzione**

1. I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione.
2. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto o dal regolamento.
3. Sono organi della istituzione: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 44 **Consiglio di amministrazione dell'istituzione**

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
4. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità ed indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 45
Presidente dell'istituzione

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 46
Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione stessa.

Art. 47
Nomina e revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata di 1/5 dei Consiglieri Comunali, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 48
Partecipazione a società

1. I servizi pubblici possono essere affidati, qualora se ne manifesti l'opportunità, a Società per Azioni, nelle quali il Comune abbia anche insieme con altri Enti Pubblici Locali, la partecipazione prevalente.
2. Negli statuti della società a prevalente capitale locale devono essere presenti le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

TITOLO V
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 49
Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti ed alla intensità di utilizzazione del servizio.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, all'effettuazione di interventi od alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione resa dal cittadino.
6. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere od interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 50 **Controllo di gestione**

1. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi stessi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento all'efficacia ed economicità della gestione.

Art. 51 **Revisione economico - finanziaria**

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il revisore.
2. Sarà disciplinata nel regolamento l'estensione al revisore delle norme del codice civile relative a sindaci e revisori delle società per azioni, attinenti ineleggibilità ed incompatibilità.

3. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
4. All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 52
Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 53
Principi di cooperazione e collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di cooperazione e di collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare servizi pubblici, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge.

Art. 54
Convenzioni

1. Il Comune promuove lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 55
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Comunità Montana, con l'Ente Parco od altri Enti Pubblici e Province per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste dalla legge.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione, al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 56 **Unione di Comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 46 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le qualità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto della unione sono approvati con unica deliberazione consiliare e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non si raggiunga, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e i succitati atti sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'unione.

Art. 57 **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale con atto formale del Sindaco.

TITOLO VII **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 58 **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di favorirne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
A tal fine sono consentite ai cittadini forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti individuali o collettivi su specifici problemi.

Art. 59

Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per casi esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici del Comune, comunicano l'avvio del procedimento stesso, con mezzi idonei a secondo quanto stabilito dal regolamento:
 - ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
 - a coloro che per legge devono intervenire;
 - ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, sempreché tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.
3. I soggetti di cui al precedente comma, nonché gli altri soggetti eventualmente legittimati possono intervenire al procedimento, secondo modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale.
4. Quando ciò sia possibile ed opportuno, nel pubblico interesse, la partecipazione al procedimento può dare luogo alla conclusione di accordi tra gli interessati e l'Amministrazione comunale, relativi ai provvedimenti cui il procedimento stesso è preordinato.

Art. 60

Trasparenza dell'Amministrazione e diritto di accesso dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
2. Il Comune assicura ai cittadini aventi titolo, il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:
 - a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso;
 - di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3. Al fine di assicurare l'effettività della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché la tutela delle posizioni sostanziali dei cittadini, l'Amministrazione promuove la costituzione del Difensore Civico.

Art. 61 Referendum

1. Sono ammessi referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - Statuto comunale;
 - regolamento del Consiglio comunale;
 - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - personale comunale;
 - tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi non vincolati già approvati dai competenti organi comunali, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - il 15% per cento del corpo elettorale risultante al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della richiesta.
 - il Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei componenti.
 - Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. La proposta soggetta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 62 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune;
3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 63 **Istanze petizioni e proposte**

1. Singoli cittadini nonché gruppi o organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni o proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti della Amministrazione che siano rivolti alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione illegittime.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del Comune, comunica la posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore od al primo del gruppo di autori, ovvero, indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
4. La posizione dell'Amministrazione comunale deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.
5. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, con le forme consentite, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione proposta.

Art. 64 **Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali**

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati dal Comune debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 65
Consulta degli ex Amministratori

1. Per non disperdere il patrimonio di conoscenza ed esperienza acquisito nella gestione politico – amministrativa del Paese è istituita la consulta degli ex amministratori costituita da tutti coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere comunale.
2. La consulta è attivata dal Sindaco su determinazione dello stesso, della Giunta comunale o del Consiglio Comunale qualora si voglia acquisire il parere di merito, non vincolante, in ordine ad argomenti o attività di particolare importanza per la collettività.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con le procedure previste dalla legge. Esse possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da qualsiasi Consigliere.
4. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno venti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
5. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente al rinnovo del Consiglio Comunale.
6. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Esso dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Art. 67
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza e sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate, al fine di abrogarle, modificarle o adeguarle al nuovo ordinamento comunale.

Art. 69

Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

Art. 70

Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enuncino espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, dopo l'espletamento del contratto da parte del competente organo regionale.

Art. 71
Ordinanze

1. I responsabili apicali emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale e il Direttore generale possono emanare, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge o di regolamento.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal vice sindaco.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 72
Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.
2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 73
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul BUR ed inviato al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Art. 74
Pubblicità dello Statuto

1. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata copia dello statuto.
2. Il presente statuto sarà divulgato nell'ambito della cittadinanza in modo da assicurarne la massima conoscenza.

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Stemma e Gonfalone
- Art. 6 - Pari opportunità

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 - Organi

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 - Competenze e attribuzioni
- Art. 10 - La seduta di insediamento
- Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 - Convocazione
- Art. 13 - Le Commissioni del Consiglio
- Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 15 - Interrogazioni e mozioni
- Art. 16 - Gruppi Consiliari

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 17 - Giunta Comunale
- Art. 18 - Composizione della Giunta
- Art. 19 - Nomina della Giunta
- Art. 20 - Mozione di sfiducia
- Art. 21 - Funzionamento della Giunta
- Art. 22 - Attribuzioni

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 23 - Sindaco
- Art. 24 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 26 - Attribuzione di organizzazione
- Art. 27 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 28 - Vicesindaco

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA_UFFICI E PERSONALE

CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 29 - Il Segretario Comunale
- Art. 30 - Funzioni del segretario comunale
- Art. 31 - Direttore Generale

Art. 32 - Funzioni e compiti del Direttore Generale

CAPO II - UFFICI

Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 34 - Struttura

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 37 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 38 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

Art. 39 - Forme di Gestione

Art. 40 - Gestione in economia

Art. 41 - La concessione a terzi

Art. 42 - Azienda speciale

Art. 43 - L'istituzione

Art. 44 - Consiglio di amministrazione dell'istituzione

Art. 45 - Presidente dell'istituzione

Art. 46 - Direttore dell'istituzione

Art. 47 - Nomina e revoca degli amministratori

Art. 48 - Partecipazione a società

TITOLO V - FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 49 - Autonomia finanziaria

Art. 50 - Controllo di gestione

Art. 51 - Revisione economico - finanziaria

Art. 52 - Regolamento di contabilità

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - FORME COLLABORATIVE

Art. 53 - Principi di cooperazione e collaborazione

Art. 54 - Convenzioni

Art. 55 - Consorzi

Art. 56 - Unione di Comuni

Art. 57 - Accordi di programma

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 - Partecipazione

Art. 59 - Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi

Art. 60 - Trasparenza dell'Amministrazione e diritto di accesso dei cittadini

Art. 61 - Referendum

Art. 62 - Effetti del referendum

Art. 63 - Istanze petizioni e proposte

Art. 64 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

Art. 65 - Consulta degli ex Amministratori

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 - Statuto

Art. 67 - Regolamenti

Art. 68 - Termine per l'adozione dei regolamenti

Art. 69 - Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 70 - Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 71 - Ordinanze

Art. 72 - Pubblicità

Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 74 - Pubblicità dello Statuto